

## Il credito al consumo ed il mutuo di scopo

**Nota a :**

**Cassazione Civile, 16 Febbraio 2010, n. 3589, sez. III.**

A cura del Dott. Matteo Smacchi, LL.M.<sup>1</sup>

La sentenza della Corte di Cassazione Civile n. 3589 del 16 febbraio 2010 è di notevole importanza per ciò che concerne la disciplina del credito al consumo; essa ci permette di sviluppare alcune importanti riflessioni sul suddetto tema in relazione sia al c.d. “mutuo di scopo”, sia per il relativo collegamento negoziale con il contratto di compravendita.

Ecco la **massima giurisprudenziale**: *“Nel contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l’acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra il contratto di finanziamento e quello di vendita, in virtù del quale il mutuatario è obbligato all’utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione, comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione della compravendita ed il correlato venir meno dello scopo del contratto di mutuo, legittimano il mutuante a richiedere la restituzione dell’importo mutuato non al mutuatario ma direttamente ed esclusivamente al venditore”* (Rigetta la sentenza della Corte di Appello di Catania del 30 settembre 2004).

### **FATTO**

Nella sentenza in commento, si tratta di stabilire se una società finanziaria possa agire nei confronti di un cliente per richiedere il rimborso di un prestito, nel caso in cui un concessionario automobilistico, dopo aver ottenuto le somme erogate, non consegna l’autovettura all’acquirente. Nel caso di specie, il compratore aveva qui concordato l’acquisto di un autoveicolo con un concessionario, ed aveva contemporaneamente stipulato

---

<sup>1</sup> Ph.D. in *Law and Economics* alla “LUISS Guido Carli” di Roma, LL.M. presso la “*Temple University - Beasley School of Law*” di Philadelphia. Docente al Master in “Diritto Privato Europeo e della Cooperazione” del Prof. Guido Alpa, attualmente collabora con lo Studio Legale Grimaldi.

un contratto di finanziamento con un terzo il quale, su incarico dello stesso compratore, aveva effettuato il pagamento direttamente al concessionario – venditore.

Nonostante vi fosse stato l'adempimento da parte della società finanziaria, il concessionario non aveva infine consegnato l'autovettura; e l'acquirente, non avendo ricevuto il bene oggetto della compravendita, aveva sospeso il rimborso delle rate del finanziamento. A seguito di ciò, la società finanziaria aveva chiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'acquirente per le somme ancora dovute, ed a sua volta l'acquirente aveva proposto opposizione, deducendo che la mancata consegna dell'autovettura costituisse motivo di risoluzione del contratto di compravendita e che di conseguenza dovesse ritenersi risolto anche il contratto di finanziamento stipulato per l'acquisto del veicolo. Di contro, la società finanziaria aveva sostenuto l'autonomia del contratto di finanziamento, facendo leva su talune clausole contrattuali inerenti allo stesso contratto di finanziamento e sottoscritte dal compratore, che escludevano l'opponibilità alla società finanziaria delle eccezioni inerenti la compravendita.

## **DIRITTO**

Tale vicenda è stata sviluppata dalla Terza Sezione della Corte di Cassazione in data 16 febbraio 2010. Richiamando una serie di precedenti giurisprudenziali<sup>2</sup>, la Corte ha affermato il principio secondo il quale nell'ipotesi di un contratto di mutuo in cui sia previsto lo scopo del reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un determinato bene, il collegamento negoziale tra i suddetti contratti – per cui il mutuatario è obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per la prevista acquisizione – comporta che della somma concessa in mutuo beneficia il venditore del bene, con la conseguenza che la risoluzione del contratto di compravendita del bene (che comporta il venir meno dello stesso scopo del contratto di mutuo) legittima il mutuante a richiedere la restituzione della somma mutuata non al mutuatario, ma direttamente ed esclusivamente al venditore.

La Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sullo stretto legame funzionale esistente tra un contratto di mutuo ed un contratto di compravendita, nel caso in cui il primo abbia come scopo il reimpiego della somma mutuata per l'acquisto di un bene oggetto del contratto di compravendita stesso.

---

<sup>2</sup>*Ex multis*, Cass. 20 gennaio 1994, n. 474; Cass. 19 maggio 2003, n. 7773.

Preliminarmente, la Corte sostiene che il collegamento tra i due contratti interdipendenti darebbe luogo ad un **unico regolamento di interessi**. Pertanto, nel caso in cui il mutuatario sia obbligato all'utilizzazione della somma mutuata per una determinata compravendita, i giudici di legittimità ritengono che possa beneficiare della somma concessa in mutuo solo il venditore del bene, e non il mutuatario. Se vi è un unico regolamento di interessi, sostengono i giudici di legittimità, esso è certamente riferibile agli interessi del venditore, poiché egli è il soggetto in capo al quale i soldi verranno alla fine erogati, il c.d. "utilizzatore finale" del contratto di finanziamento, per estinguere le obbligazioni del compratore/mutuatario derivanti dal contratto di compravendita.

Per meglio comprendere il valore e la portata di questa pronuncia della Suprema Corte, è importante ora approfondire l'istituto giuridico del c.d. "mutuo di scopo".

**Il mutuo di scopo**, o di finanziamento finalizzato, consiste nell'erogazione del credito – a medio o a lungo termine – in cui acquista rilievo, accanto alla causa generalmente creditizia, il motivo specifico per il quale il mutuo stesso viene concesso. La clausola di destinazione della somma mutuata si inserisce nel contratto, in modo da conformarlo alle esigenze che si intendono raggiungere. Si dice anche che il contratto si "*funzionalizza*".

Con il mutuo di scopo, cioè, il mutuante pone un vincolo all'utilizzazione delle somme concesse in mutuo. L'impiego del capitale, quindi, da motivo estraneo alla struttura, entra ora a far parte del regolamento contrattuale. In virtù della clausola di reimpiego, il creditore acquista influenza per quanto attiene all'utilizzazione del capitale mutuato. A carico del mutuatario insorge una vera e propria obbligazione, consistente nell'utilizzazione della somma nel modo previsto, secondo la diligenza richiesta nell'adempimento delle obbligazioni<sup>3</sup>. Dunque, la principale caratteristica del cosiddetto mutuo di scopo o di destinazione è che una somma di denaro viene consegnata al mutuatario esclusivamente per raggiungere una determinata finalità, espressamente inserita nel sinallagma contrattuale, **per cui il mutuatario non solo si obbliga a restituire la somma mutuata, con la corresponsione dei relativi interessi, ma anche a realizzare lo scopo previsto**.

Definito il mutuo di scopo, occorre ora verificare se vi sia o meno una ipotesi di **collegamento negoziale** con il contratto di compravendita. La Corte sottolinea qui come già

---

<sup>3</sup> Cass. 20 gennaio 1994, n. 474.

la Corte territoriale avesse messo in evidenza lo stretto legame funzionale esistente tra il contratto di compravendita e quello di mutuo, sia in ragione della convenzione stipulata tra la mutuante e la venditrice e degli stringenti obblighi reciproci, sia in relazione alle previsioni del contratto di mutuo, e che tra l'altro prevedevano la specifica destinazione del finanziamento all'acquisto di veicoli determinati.

Peraltro, la disciplina in materia di **credito al consumo**, oggi essenzialmente contenuta negli articoli da 40 a 43 del Codice del Consumo, è espressione di una presa di posizione del legislatore a favore del collegamento negoziale<sup>4</sup>. L'art. 42 del Codice del Consumo, infatti, si limita a riconoscere al consumatore, nell'ipotesi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, un'azione diretta nei confronti del finanziatore, previa messa in mora del fornitore, nei limiti del credito concesso, ed *“a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore”*. Pertanto la possibilità per il consumatore, nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, di esercitare il diritto di agire contro il finanziatore, è subordinata a tre condizioni: 1) l'acquirente deve essere un consumatore; 2) deve esserci una esclusiva a favore del finanziatore per la concessione del credito; 3) la preventiva messa in mora del venditore da parte del consumatore<sup>5</sup>.

Sempre con riferimento al rapporto intercorrente tra il contratto di compravendita e quello di finanziamento, occorre evidenziare come nel caso *de quo* non si ha un contratto di finanziamento o di mutuo in senso classico, poiché non solo l'acquirente del bene non entra mai in contatto diretto con il mutuante, limitandosi a rivolgere al venditore la richiesta di un finanziamento, ma non gli è neppure consentito, se vuole ottenere un finanziamento, di avvalersi di un soggetto diverso da quello “suggeritogli” dal venditore<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> PAPAGNI, *Diritto e Giustizia*, 2010, pag. 71.

<sup>5</sup> Il testo dell'art. 42 del Codice del Consumo così recita: *“Nei casi di inadempimento del fornitore di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato inutilmente la costituzione in mora ha diritto di agire contro il finanziatore nei limiti del credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti del fornitore. La responsabilità si estende anche al terzo, al quale il finanziatore abbia ceduto i diritti derivanti dal contratto di concessione del credito”*.

<sup>6</sup> FERRANDO, *Credito al Consumo: operazione economica unitaria e pluralità di contratti*, in *Riv. dir. comm.*, 1991, II, pag. 605 e ss.

E' inoltre lo stesso venditore ad istruire la pratica concernente la richiesta di finanziamento, in base ovviamente ad accordi pattuiti con il finanziatore, e ad informare il compratore sulle modalità di rimborso del medesimo; significativo è anche il fatto che nel contratto di finanziamento sia indicato il bene acquistato, e che la somma oggetto del finanziamento sia versata direttamente dal finanziatore al venditore.

Conseguentemente, per il consumatore – acquirente, l'operazione appare unitaria senza alcun dubbio, anzi può ben affermarsi che del carattere unitario dell'operazione sia ben consapevole anche il finanziatore, tanto da inserire nel contratto delle clausole nelle quali si specifica che non sono allo stesso opponibili le eccezioni relative al contratto di compravendita. Perciò, è assai difficile sostenere la tesi dell'autonomia del contratto di mutuo/finanziamento rispetto a quello di compravendita, ciò non solo dal punto di vista economico, ma anche sul piano giuridico, in quanto l'unità dell'operazione risulta insita nella circostanza che il consumatore, se intende ottenere una forma di finanziamento, si trova di fatto a dovere aderire a *quel tipo* di finanziamento le cui modalità sono sostanzialmente predisposte dal finanziatore di concerto con il venditore.

In questa prospettiva, quindi, il venditore appare come una sorta di “collaboratore” del finanziatore, se non altro per il ruolo svolto nella conclusione del contratto di finanziamento. E, nel caso in cui il contratto di compravendita si risolva, il finanziatore potrà richiedere la restituzione della somma mutuata solo al venditore, non anche all'acquirente.